

- **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO**

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito dell'intero Consiglio di Classe.

Non verrà ammesso alle operazioni di scrutinio preliminari l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo l'alunno:

- cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).
- che non ha frequentato i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale delle lezioni tenuto conto delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti (delibera....).
- l'alunno che non abbia sostenuto le prove invalsi nel mese di Aprile (per l'ammissione all'esame di Stato).

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline ed al comportamento concorrono a ricostruire l'itinerario formativo di ogni alunno con riferimento alle tappe percorse e a quelle attese, ai progressi compiuti e alle potenzialità da sviluppare.

Il DL 62 prevede l' **ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo anche nei casi *“di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”*; *tenendo conto della capacità e dell'impegno dimostrato nel percorso di studio*;

Quindi l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, comunica alla famiglia nella valutazione periodica e finale il mancato o parziale raggiungimento dei livelli di apprendimento e mette in atto azioni di miglioramento.

Tuttavia sempre secondo il DL 62 il Consiglio di Classe può deliberare la **non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato** qualora la preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole .

In particolare il Collegio dei docenti ha individuato il seguente criterio per la non ammissione alla classe

quando l'alunno presenti

- **gravi insufficienze in più discipline od insufficienze diffuse.**

Se si verifica tale condizione il Consiglio di Classe procede alla discussione per valutare la non ammissione dell'alunno.

Nella discussione verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- comportamento, impegno, partecipazione profuse nelle attività didattiche (quali anche corsi di recupero, progetti, concorsi...)
- presenza di miglioramento rispetto alla situazione di partenza
- frequenza alle lezioni

- comportamento tenuto dall'alunno (tenendo conto della presenza di eventuali sanzioni disciplinari).

Di fatto sono dichiarati non ammessi all'esame di Stato gli alunni che:

- presentino gravi carenze in più discipline,
- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso in azioni di recupero anche individuali,
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe successiva,
- non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

La decisione del consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è assunta a maggioranza.